



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Udienza preliminare (Libro V, titolo IX)





FUNZIONI DELL'UDIENZA PRELIMINARE

1

Filtro rispetto alle **imputazioni azzardate**

2

Attuazione del **diritto alla prova** (v. artt. 421-*bis* e 422)

3

Instaurazione **riti premiali** (abbreviato e patteggiamento) e (dopo la l. 67 del 2014) della **messa alla prova**





PROFILI PROCEDIMENTALI DELL'UDIENZA

Fissazione dell'udienza da parte del g.i.p. (art. 418)

Atti introduttivi (art. 419)

- Notifica dell'avviso a imputato e persona offesa (*ratio*: consentire la costituzione di parte civile)
- **Indagini suppletive** (c. 3)
- Rinuncia dell'imputato (c. 5)

Udienza in camera di consiglio:

1. Accertamenti sulla costituzione delle parti (art. 420)
2. Discussione (art. 421)
3. Conclusioni (art. 421 c. 4)
4. Integrazione probatoria (artt. 421-*bis* e 422)
5. Decisione (art. 424)





1. Accertamenti sulla costituzione delle parti (art. 420 ss.)

Presenza obbligatoria
di p.m. e difensore



Presenza dell'imputato non
è obbligatoria → imputato
ha **diritto a presenziare**

In caso di nullità degli **avvisi** (art. 178 c.p.p.: ad es. manca la richiesta di rinvio a giudizio; non è stato osservato il termine di comparizione) o delle **notificazioni degli avvisi** (art. 171 c.p.p.: ad es. l'avviso è stato consegnato a persona diversa da quelle indicate e legittimate a ricevere la notificazione)




Rinnovazione degli avvisi o delle notificazioni
o comunicazioni (art. 420, c. 2)





ASSENZA DELL'IMPUTATO

RIFORMA RADICALE DEL SISTEMA



l. 28 aprile 2014, n. 67 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.



SUPERAMENTO DELL'ISTITUTO DELLA CONTUMACIA
Eliminati (quasi) tutti i riferimenti alla contumacia (ad ecc. ad es. art. 429, c. 1, lett. f)





Diritto dell'imputato di partecipare al proprio processo

l'art. 14, § 3°, lett. d, P.i.d.c.p.

3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:

d) **ad essere presente al processo** ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta;

Non riconosciuto esplicitamente ma desunto dalla nozione di **equo processo** nell'art. 6 C.e.d.u. e dalle facoltà riconosciute da tale norma

Diritto rinunciabile → Corte e.d.u., 1.3.2006, **Sejdovic c. Italia** ("dottrina Sejdovic" → in materia di legittima rinuncia a una garanzia soggettiva riconosciuta dalla Convenzione e di effettività del rimedio che deve essere predisposto nel caso in cui la garanzia sia stata concretamente violata

86. Neither the letter nor the spirit of Article 6 of the Convention prevents a person from waiving of his own free will, **either expressly or tacitly**, the entitlement to the guarantees of a fair trial (see Kwiatkowska v. Italy (dec.), no. 52868/99, 30 November 2000). However, if it is to be effective for Convention purposes, a **waiver of the right to take part in the trial must be established in an unequivocal manner and be attended by minimum safeguards commensurate to its importance.**





1

**ASSENZA
INVOLONTARIA**

2

**ASSENZA
VOLONTARIA**

3

IRREPERIBILITA'





1

ART. 420-TER

IMPUTATO ASSENTE PER ASSOLUTA
IMPOSSIBILITA' DI COMPARIRE DOVUTA A
CASO FORTUITO, FORZA MAGGIORE O
LEGITTIMO IMPEDIMENTO




CON LE MEDESIME MODALITA' SI
PROCEDE QUANDO APPARE
PROBABILE CHE L'ASSENZA DIPENDE
DA IMPOSSIBILITA' DI COMPARIRE
PER CASO FORTUITO O FORZA
MAGGIORE (VALUTAZIONE LIBERA E
INSINDACABILE DEL GIUDICE)



**RINVIO DELL'UDIENZA PRELIMINARE CON
RINNOVAZIONE DELL'AVVISO ALL'IMPUTATO**




ART. 420-*ter*, comma 5 → allo stesso modo si provvede in caso di assenza del difensore dovuta a impossibilità di comparire per legittimo impedimento → **deve essere comunicata preventivamente**



Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2014, n. 4909, Torchio

il concomitante impegno professionale del difensore può costituire legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire



Non rileva se l'imputato ha due difensori



2

**IMPUTATO ASSENTE PER SCELTA → RINUNCIA
ESPRESSA O PRESUNTA AL DIRITTO DI
COMPARIRE**

RINUNCIA ESPRESSA

«Art. 420-bis (Assenza dell'imputato).

1. Se l'imputato, libero o detenuto, **non e' presente all'udienza** e, anche se impedito, ha **espressamente rinunciato ad assistervi**, il giudice procede in sua assenza.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, **l'imputato e' rappresentato dal difensore**. E' altresì rappresentato dal difensore ed e' considerato presente l'imputato che, **dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive**.



RINUNCIA TACITA O PRESUNTA



FATTI SINTOMATICI DI CONOSCENZA DEL PROCESSO (sulla scorta della **conoscenza certa del procedimento** il legislatore presume la **conoscenza della celebrazione del processo** e quindi la rinuncia volontaria, per quanto implicita, a comparire nel processo)


ART. 420-*bis*

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice **procede** altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento:

- abbia **dichiarato o eletto domicilio**
- sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare**
- abbia **nominato un difensore di fiducia,**
nonché nel caso in cui l'imputato assente
- abbia **ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza**
- risulti comunque **con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento** o si è **volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento** o di atti del medesimo.



1. le notifiche sono regolari (420 c. 2)
2. non risulta un impedimento a comparire (420 *ter*)
3. è presente almeno uno degli indici sintomatici di conoscenza del «procedimento» elencati all'art. 420 *bis* c. 2



Solo a queste condizioni si presume
che l'imputato abbia scelto di non
comparire



Problema fondamentale: sono davvero **fatti** sintomatici dell'*effettiva* conoscenza del procedimento e del processo?

La maggior parte di questi indici danno la certezza che l'imputato ha saputo del «procedimento», ma non offrono alcuna certezza che egli sappia anche della fissazione dell'udienza preliminare (ossia del «processo»)

ad es.: l'elezione di domicilio non significa affatto che il soggetto abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento penale e dell'udienza preliminare + ma lo stesso vale anche per la sottoposizione a una misura precautelare (in caso di mancata convalida) o alla nomina del difensore di fiducia (in caso di rinuncia successiva al mandato)



Correttivi per rendere il sistema compatibile con le indicazioni della Corte europea:

1. ONERE INFORMATIVO A CARICO DELL'IMPUTATO SUGLI SVILUPPI DEL PROCEDIMENTO
2. VALUTAZIONE IN CONCRETO CIRCA L'EFFETTIVA PROBABILITA' CHE L'IMPUTATO ABBIAM AVUTO CONOSCENZA DEL PROCESSO

Auspicio che si ritagli uno **spazio di discrezionalità** del giudice introducendo forme di valutazione in concreto circa la conoscenza dell'udienza e quindi la volontarietà della non comparizione



OSTACOLO → DATO LETTERALE: uso dell'indicativo “il giudice **procede**..in assenza dell'imputato”



Riassumendo...

Nuovo sistema non fonda più la prosecuzione delle attività processuali sulla mera regolarità delle notifiche, ma comunque si basa su **altre presunzioni**

Dalla sussistenza di uno dei fatti *ex art. 420 bis* c. 2 si desume la **conoscenza del procedimento**



Dalla **conoscenza del procedimento** si desume la conoscenza dell'udienza preliminare



Dalla **conoscenza dell'udienza preliminare** si desume la volontarietà della rinuncia a comparire





L'IMPUTATO ASSENTE
RICOMPARE



RIMEDI RESTITUTORI

ART. 420-BIS

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato **e' revocata** anche d'ufficio se, prima della decisione, **l'imputato compare**.



Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza e' stata dovuta ad **una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo**, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi **dell'articolo 421, comma 3**.

Nel corso del **giudizio di primo grado**, l'imputato ha diritto di formulare **richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493**.

Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la **rinnovazione di prove già assunte**.



Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava **nell'assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento** e che la prova dell'impedimento e' pervenuta **con ritardo senza sua colpa**.





CRITICA → IL LEGISLATORE SUBORDINA IL RECUPERO DELLE
FACOLTA' DIFENSIVE ALLA **PROVA DELL'IGNORANZA INCOLPEVOLE**
→ INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA RISPETTO ALL'ASSETTO
PREVIGENTE



QUESTA INVERSIONE POTREBBE CREARE DEI **CONTRASTI CON LA**
GIURISPRUDENZA CORTE E.D.U. → AUSPICIO DI
UN'INTERPRETAZIONE CONVENZIONALMENTE ORIENTATA CHE
NON RENDA TROPPO DIFFICILE ALL'IMPUTATO GIA' ASSENTE LA
PROVA DELL'IGNORANZA INCOLPEVOLE





NEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO

«**Art. 489** (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si e' proceduto in assenza nell'udienza preliminare).

-1. L'imputato contro il quale si e' proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le **dichiarazioni previste dall'articolo 494.**

2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare e' riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, e' rimesso nel **termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444**».





NEL GIUDIZIO D'APPELLO E DI CASSAZIONE

NULLITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PRONUNCIATA IN ASSENZA MA IN FORZA DI PRESUPPOSTI ERRATI

ART. 604

«5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi e' la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la **nullita' della sentenza** e dispone il **rinvio degli atti al giudice di primo grado**. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza e' stata dovuta ad una **incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado**. Si applica l'articolo 489, comma 2».

ART. 623

«b) se e' annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado».

IMPEDIMENTO
A COMPARIRE

PRESUPPOSTI
PER LA
SOSPENSIONE

NON
COLPEVOLE
IGNORANZA
DEL PROCESSO



DOPO IL GIUDICATO

Mezzo straordinario di impugnazione

Originariamente → rimedio proposto davanti alla Cassazione

ART. 625-*TER* (Rescissione del giudicato).

- 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora **provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.**





RIFORMA ORLANDO

Art. 629-bis.

Rescissione del giudicato (1).

1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.
3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.
4. Si applicano gli articoli 635 e 640.



L'ISTITUTO DELLA RESTITUZIONE NEL TERMINE (prima del 2015 applicabile per qualsiasi pronuncia resa in contumacia) → oggi applicabile solo nell'ipotesi di opposizione a decreto penale di condanna

ART. 175 COMMA 2

2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato.



3

IRREPERIBILITA' DELL'IMPUTATO (confusione terminologica)

certezza della mancata conoscenza del procedimento (**NON SUSSISTONO I FATTI SINTOMATICI**) e dell'atto di *vocatio in ius* da parte dell'imputato, in ragione dell'impossibilità concreta di notificargliela

TENDENZIALE
COINCIDENZA
CON LE IPOTESI
DI
DICHIARAZIONE
DI
IRREPERIBILITA'
ex art. 159

«Art. 420-quater (Sospensione del processo per **assenza** dell'imputato). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il **giudice rinvia l'udienza** e dispone che l'avviso sia **notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria**.
2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 **non risulta possibile**, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la **sospensione del processo** nei confronti dell'imputato assente.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

sospensione della
prescrizione del
reato (art. 159,
comma 1, n. 3-bis,
c.p.)

2. (...) Non si applica l'articolo 75, comma 3.

3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le **prove non rinviabili**

Art. 420-quinquies (Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo).

- 1. Alla scadenza di **un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater**, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:

a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;

b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato e' a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonche' comunicato al pubblico ministero.

4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato puo' formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444».



2. Discussione (art. 421 c. 2)

1. Esposizione del p.m. → p.m. espone i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio

2. Dichiarazioni spontanee dell'imputato

o

Interrogatorio dell'imputato

modalità di cui agli artt. 498 e 499: leggibile in dibattimento *ex art.* 514

Interrogatorio (art. 421, c. 2): modalità ordinarie di cui agli artt. 64 e 65

3. Integrazione probatoria su richiesta di parte

Incidente probatorio (Corte cost. 77/1994)

Modifica eventuale dell'imputazione e *ex art.* 423

4. difensori parte civile, resp. civile, civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato





3. Conclusioni delle parti



STATO DEGLI ATTI → Atti contenuti nel **fascicolo unico** delle indagini (art. 416 c. 2) + **documenti** (art. 419, c. 2) + **indagini suppletive** (art. 419, c. 3) + documentazione **indagini difensive** (art. 391-*octies*, c. 1) + eventuali risultanze dell'integrazione probatoria su richiesta di parte

Giudice ritiene di **non poter decidere allo stato degli atti**

Giudice ritiene di **poter decidere allo stato degli atti**

4. Integrazione probatoria

Integrazione delle indagini (art. 421-*bis*)

Attività di integrazione probatoria *ex officio* (art. 422)

Deliberazione

Entro le conclusioni vanno solitamente richiesti il giudizio abbreviato, il patteggiamento, la messa alla prova



La base probatoria massima a disposizione del G.u.p.

- fascicolo delle indagini trasmesso con richiesta di rinvio a giudizio
- memorie
- atti e documenti presentati in udienza e ammessi dal giudice
- documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio (indagini suppletive)
- dichiarazioni rese dall'imputato
- nuove indagini ordinate dal giudice
- prove acquisite d'ufficio dal giudice






5. Deliberazione


Decreto che dispone il giudizio (art. 429)



Sentenza di non luogo a procedere (art. 425)



Imputazione (art. 429 lett. c), ma **privo di motivazione** (*Ratio*: salvaguardare la “verginità cognitiva” del giudice dibattimentale)



Efficacia preclusiva allo **stato degli atti** → revocabile ai sensi dell’art. 434 (non diviene irrevocabile, ma solo esecutiva)





REGOLA DI GIUDIZIO


Storia della disposizione

Versione originaria: **criterio dell'evidenza**

l. 105 del 1993: **eliminato il criterio dell'evidenza**

l. 479 del 1999: **riprende testualmente il criterio previsto per l'archiviazione**

Ragionevole probabilità che gli elementi cognitivi raccolti durante le indagini preliminari e in udienza preliminare potranno condurre alla condanna in sede di giudizio dibattimentale



Insufficienza e contraddittorietà del quadro probatorio portano al non luogo solo se non vi è possibilità di sviluppo dibattimentale





Il decreto che dispone il giudizio (429)

Contenuto

- a) le generalità dell'imputato, altre parti private e difensori
- c) **l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto**, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge
- d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono
- e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio
- f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione
- g) la data e la sottoscrizione del giudice



Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo, o se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lett. c) e f)

La separazione del fascicolo (431-433)

dopo l'emissione del decreto, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento (431 c. 1)



Fascicolo unico delle indagini



Fascicolo del p.m.



Fascicolo per il dibattimento



Fascicolo per il dibattimento (431)

- atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile
- verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria
- verbali degli atti non ripetibili compiuti dal p.m. e dal difensore
- verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio
- corpo del reato e cose pertinenti al reato

entrano in questo fascicolo, fra altri, gli atti di indagine originariamente non ripetibili, che quindi non si potrebbero comunque formare in giudizio nel contraddittorio fra le parti



Art. 111 Cost.

Regola

C. 4. «Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova»

Eccezioni

C. 5. «La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per

- consenso dell'imputato
- **accertata impossibilità di natura oggettiva**
- effetto di provata condotta illecita





Fascicolo del pubblico ministero (433)

Gli atti diversi da quelli elencati dall'art. 431 sono trasmessi al p.m., insieme agli atti acquisiti nel corso dell'udienza preliminare e al verbale dell'udienza medesima



Fascicolo residuale per ciò che resta fuori dal fascicolo per il dibattimento



Solo le parti possono accedervi; il giudice del dibattimento, di norma, non lo può consultare



Acquisizione **concordata** di atti di indagine (431 c. 2)



Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva

Una disposizione identica (493 c. 3) è stata inserita anche nella disciplina del giudizio

